



ARCIDIOCESI DI TARANTO
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Preambolo
Specificità storico-ecclesiali
della Arcidiocesi di Taranto e dell’Azione Cattolica in essa

Le origini paleocristiane dell’arcidiocesi di Taranto trovano un sicuro riscontro storico nella lettera indirizzata nel 494 d.C. al clero e al popolo tarantino da Papa Gelasio I. In questo importante documento viene menzionata l’antica cattedrale di Santa Maria.

Nella cripta della Chiesa Cattedrale, attualmente dedicata al Santo Vescovo Cataldo, patrono della città, si possono ammirare numerosi affreschi, espressione della civiltà figurativa bizantina. Tra tutti, nella zona absidale, risalta quello raffigurante proprio San Cataldo, il cui nome *Cataldus* è scritto in alto a destra. Fa parte di un trittico insieme ad altre due immagini: quella di Maria Maddalena che regge nella mano destra l’ampolla degli unguenti, da portare al sepolcro di Cristo, e quella dell’eremita Zosimo che somministra la comunione a Santa Maria Egiziaca. Nell’arcata successiva della parete destra dell’abside un altro affresco riproduce l’immagine di una Madonna in trono con Bambino.

Recenti lavori di scavo, effettuati nell’ambito di un restauro più complesso terminato nel febbraio 2004, hanno gettato nuova luce sui rapporti tra l’attuale edificio e la famosa Basilica Paleocristiana, dando certezza della sua esistenza proprio in quel luogo.

L’odierna Cattedrale, a motivo del suo impianto basilicale, si fa risalire a un periodo precedente la prima età normanna, e cioè alla ricostruzione della città dopo l’incursione saracena del 927, e solo con il mosaico pavimentale datato al 1160 viene ricondotta, a pieno titolo, al romanico pugliese dell’XI secolo.

Un altro momento significativo per la storia della Chiesa di Taranto viene vissuto, nel contesto delle invasioni turche del XV sec. nei Balcani, con il formarsi nel territorio diocesano di numerose comunità di immigrati albanesi: i casali di San Marzano di San Giuseppe, San Giorgio, Monteparano, San Crispieri, Faggiano, Roccaforzata ne costituiscono infatti un dato certo a motivo della visita pastorale effettuata tra il 1577 e il 1578 dall’Arcivescovo Lelio Brancaccio che riferisce dell’uso liturgico del rito bizantino, rimasto in vigore sino al XVIII sec.¹. A partire dal 1990, la stessa ospitalità viene offerta ai profughi Albanesi, che proprio nelle nostre comunità trovano solidarietà, lavoro e...in qualche caso radici familiari.

Sono sufficienti questi indizi per affermare che la Chiesa che è in Taranto si configura naturalmente come un ponte gettato verso l’Oriente, come affermato da Sua Santità Giovanni Paolo II nella Sua visita a Taranto il 29 ottobre 1989, per instaurare un proficuo e fraterno dialogo ecumenico.

¹ Cfr. *MOTOLESE G., La riforma Tridentina e la sua attuazione nell’Arcidiocesi di Taranto per opera dell’Arcivescovo Lelio Brancaccio (1576-1578), Pontificio Ateneo Lateranense, Istituto Utriusque Iuris, Roma 1940, pp. 56-57.*

L'organizzarsi graduale del laicato cattolico nell'arcidiocesi è coinciso con la presenza di S. E. Mons. Pietro Jorio (1885-1905) che fonda in Taranto il 10 febbraio 1896 il Comitato diocesano dell'Opera dei Congressi con lo scopo *d'instaurare il Regno di Gesù Cristo nei cuori e nelle famiglie*.

Dal 12 al 15 febbraio 1900 si tiene presso la Chiesa di San Domenico nella Città Antica il I Congresso Regionale dei Comitati Cattolici, e nel settembre 1901, presso la stessa Chiesa, il XVIII Congresso Nazionale del Laicato Cattolico, che esercita il diritto di associazione non sulla base di motivi devozionali, bensì di scelte politiche e amministrative, conformi all'insegnamento del Vangelo e del Magistero pontificio, che cominciava a produrre la dottrina sociale della Chiesa con l'enciclica *Rerum Novarum* di Papa Leone XIII, per ricercare le soluzioni più idonee al problema della giustizia sociale, ormai indifferibile per l'incremento delle grandi masse proletarie.

Nel 1904, nonostante lo scioglimento dell'Opera dei Congressi, il Movimento del laicato cattolico continua a essere presente soprattutto con i circoli giovanili sino alla ripartenza nel 1917 dell'Azione Cattolica con la GIAC (gioventù di studenti medi e operai) e con gli uomini cattolici.

Con questa rinascita comincia a formarsi l'Archivio dell'Azione Cattolica Diocesana, che fornisce numerosi documenti sull'organizzazione dell'Azione Cattolica nel territorio dell'arcidiocesi di Taranto.

Tra il 1919 e il 1922 si formano i circoli maschili e femminili in quasi tutte le parrocchie della diocesi. Sono soprattutto i circoli femminili a dare segni di maggiore vitalità.

Nel 1922 viene fondato presso la Cattedrale il Consiglio federale della GIAC (i giovani furono divisi in tre categorie: studenti, operai e pescatori), e quattro anni dopo si tenne in Taranto il Convegno delle Giunte Diocesane del Mezzogiorno d'Italia.

La spiritualità della gioventù cattolica è improntata alla preghiera, all'azione e al sacrificio.

Nel maggio 1931 furono chiusi i circoli di Azione Cattolica per i contrasti tra Chiesa e Stato. I giovani cattolici vennero accusati di propaganda contro il regime e il governo fascista ordinò lo scioglimento della GIAC. Solo nell'arcidiocesi di Taranto vennero chiuse 42 sezioni, riaperte a settembre dello stesso anno. Nonostante le ristrettezze imposte dal governo, l'Azione Cattolica Diocesana risulta ben organizzata, alle dirette dipendenze dell'Arcivescovo mons. Mazzella e del suo successore mons. Bernardi, che l'hanno sorretta nei difficili momenti della dittatura e della guerra.

Alla fine del 1944, in Taranto, si organizzano le ACLI, si inaugura la sezione dei Laureati Cattolici, si aprono le sezioni del Centro Sportivo Italiano, del Centro Italiano Femminile, dei Maestri Cattolici e della Gioventù Operaia Cristiana.

Subito dopo la seconda guerra mondiale, l'Azione Cattolica Italiana è impegnata nella ricostruzione materiale e morale del Paese, nonché nell'organizzazione delle attività sociali e della formazione spirituale².

Il carattere unitario dell'associazione si va accentuando gradualmente a partire dal 1946. Vengono organizzati corsi di formazione sulla Costituzione, sulla famiglia, sull'educazione e sulla giustizia

² Cfr. DE Marco V., *Il Centenario del Movimento Cattolico nella Diocesi di Taranto*, Collana Cataldus 1997, pp.16-39.

sociale, ad opera della Federazione degli Universitari Cattolici Italiani (FUCI) e del Movimento dei Laureati Cattolici.

La testimonianza Cristiana è l'aspetto che qualifica la vita dell'Azione Cattolica Diocesana nella società. Al centro del cammino di formazione vengono posti gli esercizi spirituali, che durano tre giorni o una settimana, e interessano tutti i settori dell'associazione. L'apostolato cresce con la formazione spirituale, con l'organizzazione e con l'azione, e l'associazione diocesana si rafforza e si caratterizza per i valori della carità, della comunione ecclesiale, della missionarietà e dell'evangelizzazione in costante rapporto con la pastorale dell'Arcivescovo.

Si opera già in una società pluralista sotto la guida spirituale sicura dell'Arcivescovo Mons. Guglielmo Motolese, che ha donato all'Azione cattolica 40 anni di insegnamento, slancio ed entusiasmo, traghettandola dalla Chiesa pre-conciliare a quella conciliare, poi di Mons. Salvatore De Giorgi, per un breve arco temporale perché chiamato ad Assistente Generale di Ac prima e ad Arcivescovo di Palermo dopo, di Mons. Benigno Luigi Papa, che con l'intuizione dell'evangelizzazione e della missione ad opera dei laici rinnovò e rilanciò l'azione Cattolica Diocesana, impegnata quotidianamente a concretizzare la Sua fiducia e le Sue aspettative pastorali per i giovani e per la famiglia, e al presente di Mons. Filippo Santoro, che la spinge continuamente verso la missione e l'accoglienza di tutti gli uomini.

L'associazione diocesana riunisce in forma organizzata tutti i laici che nell'arcidiocesi di Taranto aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa, ponendo al centro la persona, offre il proprio contributo specifico per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la comunione nella comunità ecclesiale, per il dialogo ecumenico e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica. Realizza nella comunità cristiana e nella società civile una specifica esperienza ecclesiale e laicale, comunitaria ed organica, popolare e democratica.

Il dato attuale più significativo ci viene dalla "fiducia" del nostro Pastore, Mons. Filippo Santoro, che in più occasioni ha espresso stima e incoraggiamento alla nostra esperienza associativa e formativa.

Oltre un secolo di cammino devono farci sentire "orgogliosi" di appartenere all'Azione Cattolica di questa nostra Chiesa particolare, che nel trascorrere degli anni si è rivelata sempre più autentica palestra di santità laicale.

Capitolo Primo

Identità dell'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Taranto

Art. 1 L'Associazione Diocesana: sede, cariche e rappresentanza legale

L'Azione Cattolica Italiana della Arcidiocesi di Taranto è costituita come associazione ecclesiale formata da tutti i laici che nella Arcidiocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana; essa ha sede in Taranto alla Via Della Transumanza n. 1; cariche direttive sono il Presidente (diocesano, parrocchiale), i componente della Presidenza diocesana e il Segretario diocesano di Movimenti; la rappresentanza legale dell'associazione sia in ambito ecclesiale che civile spetta al Presidente diocesano in carica, nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio Diocesano.

Art. 2 Ordinamento Diocesano

L'associazione diocesana è disciplinata dallo Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana (Statuto), dal relativo Regolamento Nazionale di Attuazione (RN) e dal presente Atto Normativo Diocesano (AND), adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal RN.

Art. 3 Scelte qualificanti l'Azione Cattolica diocesana

- 1 **La scelta della diocesanità:** l'Azione Cattolica diocesana, singolare forma di ministerialità laicale, vuole aiutare gli aderenti a camminare verso la santità mediante la formazione alla pratica ed alla testimonianza di vita cristiana, organizzando itinerari esperienziali di fede nello stile del Vangelo; fa propria la dimensione spirituale e missionaria della diocesi, vivendo in comunione con il ministero del Vescovo e offrendo un contributo originale e significativo per curare l'attuazione delle scelte pastorali.
- 2 **La scelta della parrocchia,** che l'Azione Cattolica diocesana riconosce come prima esperienza vitale della Chiesa. In essa l'AC testimonia la dimensione dell'unitarietà, ponendosi a servizio della comunione ecclesiale e della promozione umana e cristiana di quanti la compongono. L'AC intende contribuire al rinnovamento delle parrocchie ricercando le strade della nuova missionarietà nella Parola, nella Liturgia e nella Carità.
- 3 **La scelta della cultura e del territorio:** l'Azione Cattolica diocesana opera per l'affermazione del vero senso dell'uomo e della sua dignità, della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, del lavoro, dell'ambiente, della giustizia e della carità in modo che i valori cristiani diventino cultura. Struttura percorsi e strumenti di animazione per interpretare le istanze e le problematiche del territorio. Condivide, anche in rete con le altre espressioni organizzate del territorio, progetti rientranti nelle sue finalità educative e formative.
- 4 **La scelta della missionarietà:** l'impegno dell'AC diocesana vuole essere essenzialmente apostolico, improntato alla missione, all'evangelizzazione, alla santificazione degli uomini ed alla loro formazione cristiana così da impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i diversi ambienti attraverso un'azione di discernimento comunitario, di atteggiamento profetico e di lettura sapienziale della Storia.
- 5 **La scelta della famiglia:** l'AC diocesana, Famiglia di famiglie, collabora al pieno sviluppo della famiglia, società naturale fondata sul sacramento del matrimonio, favorendo la presa di coscienza del suo ruolo attivo e responsabile nella società, nella Pastorale e nelle scelte politiche.
- 6 **La scelta della comunione:** l'AC diocesana è impegnata a promuovere e a diffondere la cultura della comunione tra le varie organizzazioni laicali ecclesiali, presenti nell'arcidiocesi di Taranto, nel reciproco rispetto della identità e dei propri carisma.

Capitolo Secondo

Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica italiana della Diocesi di Taranto

Art. 4 Adesione

1 Richiesta

Per aderire all’Azione Cattolica Italiana si richiede una libera manifestazione di volontà, espressione di una scelta personale di maturare la propria vocazione alla santità laicale nella testimonianza dei valori evangelici nei vari ambiti di vita, nel servizio ecclesiale e nella partecipazione al cammino pastorale diocesano

2 Accoglimento della richiesta

- a. La domanda di adesione viene esaminata e accolta dal Consiglio Diocesano attraverso l’associazione parrocchiale o il gruppo a cui il richiedente vuole aderire. Con l’accoglimento della domanda il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per gli aderenti. L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte dell’aderente e dell’associazione.
- b. La festa dell’adesione si celebra l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, in forma di riproposta dell’Azione cattolica Italiana ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile, delle finalità e del servizio, delineati dallo Statuto.

3 Forme di adesione e gestione dell’elenco dei soci

- a. Per la forma dell’adesione si richiama l’art.3, comma 1,2,4 del RN.
- b. La gestione degli elenchi dei soci è definita e regolata dal Consiglio Nazionale.

4 Ritiro ed esclusione dall’associazione

- a. Ogni aderente all’Azione Cattolica Italiana può liberamente e in qualsiasi momento dichiarare di non voler fare più parte dell’associazione dando comunicazione scritta, tramite l’associazione parrocchiale o il gruppo di appartenenza, all’associazione diocesana. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all’associazione.
- b. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio parrocchiale del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione dell’aderente dall’Azione Cattolica Italiana, per gravi motivi inerenti alla mancanza di comunione nella professione della fede cattolica e della disciplina ecclesiastica, nonché quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di attuazione per l’adesione all’associazione. Il consiglio adotta una decisione motivata, previo contraddittorio con l’interessato. E’ fatto salvo il diritto dell’aderente di ricorrere all’autorità ecclesiastica competente secondo le norme del diritto canonico.

Art. 5 Partecipazione alla vita associativa

1 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

Si richiamano le regole previste dall’art.17 dello Statuto e dall’art.5 del RN.

2 Partecipazione democratica

Per le decisioni di particolare rilevanza per la vita associativa, concernenti l’ordinamento associativo, il progetto formativo e la programmazione triennale, si richiede il coinvolgimento dell’associazione in tutte le sue componenti.

Pertanto, la presidenza diocesana promuove e sostiene per tale finalità la funzione primaria spettante all’assemblea e al consiglio, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

3 Elettorato attivo

Il diritto di voto è personale; si esercita a condizione di aver compiuto il 14 anno di età e non può essere delegato.

Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazione per l’elezione o per la designazione di persone, per l’accertamento d’incompatibilità, di decadenza o

comunque di responsabilità personali: in questi casi il voto si esprime a scrutinio segreto.

4 **Elettorato passivo**

Sono titolari del diritto all'elettorato passivo tutti coloro che al momento di definire le condizioni per l'elezione sono aderenti dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18 anno di età, e sono in possesso degli eventuali requisiti richiesti dalle norme che regolano l'elezione.

5 **Conferimento degli incarichi direttivi**

- a. Con il termine "incarichi direttivi" s'intendono gli incarichi associativi di Presidente (parrocchiale, diocesano), di componente della presidenza diocesana, di segretario diocesano di Movimenti. La Presidenza Diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un vice Responsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale; se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido sino al termine del triennio in corso.

Gli incarichi direttivi vengono conferiti dal Consiglio diocesano in conformità di quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo Diocesano.

- b. La designazione e la nomina del Presidente (parrocchiale, diocesano) deve avvenire nell'osservanza della procedura indicata nell'allegato A, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e viene indicato con il seguente titolo: "*Allegato A relativo alla procedura della nomina del presidente parrocchiale o diocesano*".
- c. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, come stabilito dall'art. 19 dello Statuto. La stessa regola si applica ai delegati vicariali.

6 **Cessazione dagli incarichi, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici.**

- a. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

Le dimissioni dall'incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

- b. Le incompatibilità sono stabilite dall'art.12 del Regolamento Nazionale di Attuazione dello Statuto. In particolare si richiama l'art.12, c.1 del Regolamento Nazionale: "Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesani e nazionali) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali".
- c. La decadenza opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni previste dall' art.15 dello Statuto o dall'art.12 del Regolamento Nazionale di Attuazione per ricoprire l'incarico direttivo.

L'atto di accertamento della decadenza può essere compiuto dallo stesso aderente che riveste l'incarico direttivo mediante la forma della comunicazione delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto direttamente dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita

deliberazione approvata con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

- d. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un Consigliere diocesano o parrocchiale subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
 - e. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio diocesano o parrocchiale, la Presidenza Diocesana dà comunicazione all'Arcivescovo e alla Presidenza Nazionale prima di procedere a nuove elezioni.
 - f. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente diocesano o parrocchiale, i rispettivi Consigli propongono al Vescovo, tramite la Presidenza diocesana, un nuovo nominativo.
 - g. In caso di dimissioni del Presidente diocesano o di un componente la Presidenza diocesana, scelto tra i non componenti il Consiglio, questi cessa contemporaneamente di far parte del Consiglio stesso.
- 7 Assistente e collaboratori**
Si applicano le disposizioni stabilite dall'art.10 dello Statuto e dall'art.13 del RN.

Capitolo Terzo

Articolazione dell'Associazione Diocesana

Art. 6 Articolazione territoriale

1 Definizione e costituzione

- a. L'associazione territoriale, riferita di solito alla comunità parrocchiale, riunisce laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita come stabilito dagli artt. 12, comma 4, e 23 dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti.
- b. L'associazione territoriale può dar vita, nel suo ambito, a gruppi (ad es. gruppo animatori culturali, gruppo operatori sociali, gruppo di animazione ricreativa, gruppo giovani adulti, gruppo terza età...) costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a particolari ambienti; più gruppi operanti in Arcidiocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un movimento diocesano.

2 Condizioni e modalità di costituzione

Per la costituzione di una nuova associazione territoriale o di un gruppo si richiede, ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano, lo svolgimento di un itinerario formativo della durata di almeno un anno allo scopo di conoscere lo Statuto, il Regolamento Nazionale di attuazione, il presente Atto Normativo, il progetto formativo e le dinamiche esperienziali associative.

Quando l'Associazione territoriale è vitale in almeno un settore, l'espandersi all'altro settore o a gruppi avverrà per naturale crescita, senza formalità.

3 Associazioni interparrocchiali

Qualora più comunità parrocchiali siano affidate al medesimo Parroco, anche le associazioni parrocchiali potranno conformarsi alla situazione di fatto e configurarsi come un'unica associazione interparrocchiale.

Art. 7 Vicarie: strutture diocesane intermedie tra diocesi e parrocchie

1 Definizione e costituzione delle vicarie

Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale dell'Arcidiocesi, l'associazione si articola in vicarie, cioè in strutture dell'Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie.

2 Condizioni e modalità di costituzione

L'associazione diocesana s'innesta nelle vicarie presenti sul territorio, così come formate dall'Arcivescovo.

Art. 8 Movimenti Nazionali e Movimenti Diocesani

- 1 Le relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC sono regolate dall'art. 38 dello Statuto.
- 2 Il MSAC e il MLAC potranno costituirsi, a livello diocesano, previa deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano; la relativa normativa dovrà raccordarsi con il Regolamento Nazionale dei rispettivi movimenti.
- 3 I Movimenti Diocesani, come specificato dall'art.6, comma 1, lettera b. del presente Atto Normativo, richiedono almeno un anno di sperimentazione dell'itinerario formativo ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio diocesano, previa presentazione di una relazione concernente le finalità che il movimento vuole perseguire.
- 4 Il movimento è rappresentato dal segretario, che farà parte della presidenza diocesana secondo le forme e i modi stabiliti dal Consiglio Diocesano con apposita deliberazione in base ai criteri di promozione della sua specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

Capitolo Quarto

Ordinamento delle associazioni parrocchiali, delle vicarie e delle associazioni interparrocchiali

Art. 9 Associazione Parrocchiale

1 Struttura organizzativa

L'associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa; essa è segno di unità e di comunione da condividere nell'ambito della comunità parrocchiale e diocesana.

2 Organi

L'associazione parrocchiale opera attraverso l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente.

- a. L'**assemblea** è composta da tutti gli aderenti dell'associazione parrocchiale, garantisce la loro partecipazione alla vita associativa, indica le linee programmatiche e le proposte di cammino al consiglio parrocchiale; i ragazzi dell'ACR sono rappresentati in essa dagli educatori, che ai fini dell'espletamento dell'incarico necessariamente devono essere iscritti all'Azione Cattolica Italiana.
- b. Il **Consiglio**, responsabile della vita e delle attività dell'associazione, assolve le funzioni della programmazione, della gestione e della verifica; in particolare, assume la responsabilità della vita associativa, esegue le decisioni dell'assemblea, cura e verifica le iniziative associative, promuove e coordina le attività di settore, collabora alle iniziative promosse dalla presidenza diocesana;
E' composto da: soci eletti, responsabili dell'ACR (uno per ogni fascia d'età), segretario e amministratore, entrambi con voto consultivo, animatori ed educatori per fascia d'età con voto consultivo.
- c. Il **Presidente** promuove e coordina l'attività associativa, curando la piena collaborazione con il Parroco e con la Comunità parrocchiale.
Il presidente convoca e presiede il Consiglio e l'assemblea, garantendone la rappresentanza e l'unitarietà.
Nella sua attività è coadiuvato dai vice presidenti di settore, dai responsabili di fascia dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore.
Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta formale di almeno 1/3 dei componenti.

3 Regole di funzionamento

- a. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

All'inizio del triennio associativo elegge i nuovi consiglieri, in rappresentanza delle diversi componenti dell'associazione, osservando le norme stabilite nell' **allegato B**, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che viene indicato col titolo "Allegato B relativo alla elezione del Consiglio Parrocchiale"

- b. Il Presidente Parrocchiale, designato dal Consiglio Parrocchiale mediante elezione è nominato dall'Arcivescovo ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera b., del presente Atto Normativo, entro 7 giorni dall'avvenuta convalida diocesana, convoca e presiede il nuovo consiglio parrocchiale; i consiglieri eletti come rappresentanti del settore giovani non devono avere più di 30 anni al momento dell'elezione e possono portare a termine il mandato sino alla scadenza del triennio. Il nuovo consiglio elegge, a scrutinio segreto, i vice presidenti dei settori adulti e giovani (possibilmente un uomo e una donna per ciascun settore) su proposta dei rispettivi consiglieri; nomina, sentito il Parroco, gli educatori dell'ACR, gli animatori dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti; nomina il segretario e l'amministratore su proposta del presidente.

Della riunione si redige verbale da inviare alla Presidenza diocesana.

4 **Associazione interparrocchiale**

Per la struttura organizzativa, gli organi e le regole di funzionamento, tenuto conto della singolarità dell'istituto, si osservano le norme stabilite rispettivamente dagli artt.6, comma 3; 9, comma 2,3 del presente Atto Normativo.

- 5 Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme dell'Atto Normativo riferite all'associazione diocesana.

Art. 10 **Struttura vicariale**

1 **Struttura organizzativa**

La suddivisione dell'Arcidiocesi in vicarie, cioè in porzioni di territorio comprendenti più parrocchie, è una scelta pastorale dell'Arcivescovo alla quale l'associazione si conforma.

2 **Organi**

Nell'ambito di ciascuna vicaria l'associazione opera attraverso il Consigliere Diocesano incaricato. In raccordo con la presidenza diocesana, convoca i presidenti parrocchiali.

3 **Regole di funzionamento**

L'assemblea vicariale è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, dal presidente diocesano o dal delegato vicariale o da almeno i 2/3 dei consiglieri parrocchiali; in quest'ultimo caso è necessaria la presenza di un componente della presidenza diocesana.

Art. 11 **Movimenti diocesani**

- 1 I movimenti diocesani del MSAC e del MLAC vengono disciplinati

su base locale con riferimento alle norme stabilite per quelli nazionali ai sensi degli artt. 23 e 35 del Regolamento Nazionale di Attuazione e dell'art. 30 dello Statuto. Per i rapporti con l'associazione diocesana si rinvia ad un apposito regolamento, che tenga conto dell'evoluzione nazionale.

- 2 I movimenti diocesani della FUCI, del MEIC, del MIELAC, a livello locale, si richiamano a quelli nazionali ai sensi dell'art.38 dello Statuto e all'art.36 del Regolamento Nazionale di Attuazione. I rapporti con l'associazione diocesana saranno regolati da apposito regolamento, in ottemperanza della disciplina specifica.

Capitolo Quinto

Ordinamento dell'associazione diocesana

Art. 12 **Assemblea diocesana.**

1 **Funzioni**

L'assemblea diocesana rappresenta l'Associazione in ciascuna delle sue componenti. In relazione alle scelte pastorali dell'Arcivescovo, delibera le linee programmatiche dell'associazione per il triennio successivo, e provvede al rinnovo del consiglio diocesano. Convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno indica le linee associative. Affronta, altresì, in via straordinaria, temi rilevanti per la vita associativa diocesana non indicati nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati, e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.

L'assemblea diocesana, in ragione del numero degli aderenti, indica i delegati all'Assemblea Nazionale di Azione Cattolica Italiana direttamente su di una apposita scheda o dando mandato di scelta al Consiglio Diocesano.

Approva l'Atto Normativo Diocesano e le sue eventuali variazioni.

2 **Composizione**

Partecipano all'Assemblea diocesana: i componenti del Consiglio diocesano, i Presidenti parrocchiali, i due vice-presidenti del settore adulti e del settore giovani, i responsabili ACR (uno per ogni arco di età presente in Parrocchia), un rappresentante parrocchiale per l'associazione che abbia più di 100 aderenti; la consulta diocesana dei movimenti MSAC e MLAC; i rappresentanti della FUCI diocesana, del MEIC e del MIEAC.

3 **Elezione**

In relazione al numero precedente, ciascuna componente in seno all'assemblea viene eletta nel rispetto delle norme del presente Atto Normativo.

4 **Svolgimento lavori**

L'assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano, tranne quella elettiva.

L'assemblea, come descritta al precedente numero 2, all'inizio di ogni mandato elegge a scrutinio segreto i nuovi consiglieri, in ragione di 9 componenti Adulti (possibilmente 4 uomini, 4 donne e il più suffragato), 9 componenti giovani (possibilmente 4 uomini, 4 donne e il più suffragato), 9 rappresentanti dell'ACR.

I lavori di rinnovo del Consiglio diocesano si svolgono nell'osservanza della procedura descritta nell'**allegato C**, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che ha titolo "Allegato C relativo alla procedura dell'elezione del Consiglio Diocesano"

5 **Modalità di convocazione**

Il consiglio diocesano uscente stabilisce la data dell'assemblea per il suo rinnovo, che viene convocata dal Presidente diocesano.

6 **Periodicità**

L'assemblea elettiva del consiglio diocesano è convocata ogni tre anni. In via ordinaria, l'assemblea diocesana è convocata ogni anno.

In via straordinaria, invece, a seconda delle necessità.

Art. 13 **Consiglio diocesano**

1 **Funzioni**

Il Consiglio Diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione di fronte all'assemblea ed all'Arcivescovo.

Esegue le decisioni dell'assemblea; propone all'Arcivescovo la nomina del presidente a norma dell'art.5, numero 5, lettera b., del presente Atto Normativo; elegge i vicepresidenti, due per settore, su proposta dei rispettivi settori; elegge il responsabile dell'ACR su proposta dei consiglieri ACR; nomina il segretario e l'amministratore

diocesano su proposta del presidente; promuove lo sviluppo dei movimenti, coordinandone l'attività e approvandone il programma, e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani; studia e cura le iniziative dell'associazione diocesana; promuove iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali; approva il bilancio associativo annuale preventivo e consultivo; controlla la gestione Amministrativa dell'associazione diocesana; delibera la bozza dell'atto normativo diocesano e le eventuali successive variazioni per la conseguente approvazione da parte dell'assemblea diocesana.

2 **Composizione**

Fanno parte del Consiglio diocesano: il presidente diocesano, i consiglieri eletti, il collegio assistenti, il segretario e l'amministratore diocesano, i consiglieri eletti in seno al consiglio nazionale, i segretari del MSAC e del MLAC eletti dai rispettivi congressi i rappresentanti della FUCI, del MEIC, del MIEAC.

3 **Elezione**

L'elezione del Consiglio diocesano si svolge nell'osservanza delle procedure indicate nell'art.12, comma 4, del presente Atto Normativo.

4 **Svolgimento lavori**

La riunione del Consiglio è presieduta dal presidente diocesano o da un vice-presidente, suo delegato, in caso di impossibilità a partecipare per gravi motivi.

5 **Modalità di convocazione**

Il Consiglio è convocato dal Presidente diocesano, previa deliberazione della presidenza diocesana circa l'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione

6 **Periodicità**

Il consiglio si riunisce di regola con cadenza mensile. I consiglieri possono incontrarsi con maggiore frequenza per problemi specifici e possono proporre al consiglio diocesano orientamenti e iniziative

Art. 14 Presidente Diocesano

1 **Funzioni**

Il Presidente Diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana di Azione cattolica in ambito ecclesiale e civile, anche agli effetti giuridici.

2 **Elezione**

L'elezione del Presidente Diocesano si svolge nel rispetto della procedura individuata dal combinato disposto dagli artt.5, comma 5, lettera b., e 13, comma 1, del presente Atto Normativo.

3 **Nomina**

La nomina del Presidente Diocesano è di competenza dell'Arcivescovo di Taranto.

Art. 15 Presidenza diocesana

1 **Funzioni**

Promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal consiglio diocesano; cura la comunione con le comunità ecclesiali e con gli organismi preposti dall'Arcivescovo all'attuazione di specifici compiti, in particolare con la consulta dell'apostolato dei laici; assicura la stabile collaborazione con l'associazione nazionale.

2 **Composizione**

E' composta dal Presidente diocesano, da quattro vice-presidenti (due per il settore giovani e due per quello adulti) possibilmente nel rispetto della rappresentanza della

componente maschile e femminile e per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal responsabile dell'ACR e dal vice-responsabile, dal segretario diocesano, dall'amministratore diocesano, dal collegio degli assistenti. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati.

3 **Elezione**

L'elezione della presidenza diocesana è di competenza del consiglio diocesano ai sensi dell'art.13, comma 1 del presente Atto Normativo.

4 **Funzionamento**

I lavori della Presidenza diocesana sono promossi e coordinati dal Presidente Diocesano o da un vice-presidente, suo delegato, in caso di indisponibilità per gravi motivi.

5 **Modalità di convocazione**

E' convocata dal Presidente diocesano, che fissa l'ordine del giorno anche sulla base di consultazioni informali con i responsabili di settore.

6 **Periodicità**

I lavori della Presidenza Diocesana si svolgono con cadenza almeno quindicinale e, comunque, in ogni caso in cui a seconda della problematiche se ne ravvisi la necessità

Art. 16 Comitato dei Presidenti Parrocchiali

1 Il comitato dei presidenti parrocchiali ha natura di organo intermedio tra il consiglio diocesano e l'assemblea diocesana. Per la studio di particolari problemi, che richiedono un approfondimento immediato e diretto con la base associativa, il consiglio diocesano dovrà allargarsi, a cura della presidenza diocesana al comitato dei presidenti parrocchiali.

2 Il comitato dei Presidenti parrocchiali è convocato, in relazione a problematiche diocesane o nazionali, dal Presidente diocesano, previa deliberazione del Consiglio Diocesano, che stabilisce l'ordine del giorno.

Capitolo Sesto

Disposizioni amministrative

Art. 17 Contributi associativi

1 **Quote**

Gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente in base ai criteri specificati dall'art. 28 del Regolamento Nazionale di Attuazione e secondo le proprie possibilità al finanziamento dell'associazione locale, diocesana e nazionale.

La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio Diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Le quote o i contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.

2 **Raccolta**

Il Consiglio diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta dettate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.28, comma 5, del Regolamento Nazionale di Attuazione.

3 **Sostegno associazione diocesana e nazionale**

Il sostegno all'associazione è assicurato come disposto dall'art.29 Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 18 Gestione amministrativa diocesana

1 **Regole di buona amministrazione**

L'associazione diocesana è un centro d'imputazione d'interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

2 Amministratore

La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un comitato di affari economici con funzioni consultive. L'amministratore, coadiuvato da tale comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione. L'amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissione viene sostituito con un nuovo amministratore eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio.

3 Comitato affari economici: modalità di composizione, funzioni, regole di convocazione

Il comitato degli affari economici è presieduto dall'amministratore, ed è composto da due aderenti competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente Diocesano. Il Comitato è convocato dall'amministratore almeno ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario. Il comitato resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni di un componente il comitato, lo stesso viene sostituito con altro componente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

4 Gestione amministrativa parrocchiale: enunciazione del principio di riconoscimento della responsabilità a livello parrocchiale

A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura ad un amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del presidente parrocchiale.

Capitolo Settimo

Norme finali, transitorie e di rinvio

- Art. 19** Il presente Atto Normativo entrerà in vigore solo dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale. Ogni sua eventuale modifica deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, e diviene operativa a seguito della favorevole valutazione del Consiglio Nazionale.
- Art. 20** Sino alla approvazione del presente Atto Normativo da parte del Consiglio Nazionale si applica la disciplina regolamentare pregressa, limitatamente alle norme compatibili con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale di Attuazione.
- Art. 21** Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo Diocesano si rinvia allo Statuto Nazionale, al Regolamento Nazionale di Attuazione, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria Diocesana il 2 ottobre 2016.

Firmato: dal Presidente Diocesano, Prof. Vincenzo Di Maglie e dall'Assistente Unitario Don Giuseppe Zito. Dichiarato conforme allo Statuto ed al Regolamento dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana nella seduta del 22 gennaio 2017; entrato in vigore dal 22 gennaio 2017.

**“Allegato A
relativo alla procedura
della nomina del presidente parrocchiale o diocesano”**

1. La proposta per la nomina del presidente dell'associazione territoriale di base (parrocchia) è effettuata dal Consiglio dell'associazione territoriale di base (parrocchia) con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dall'Arcivescovo diocesano;
2. la proposta per la nomina del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di aderenti; la nomina è di competenza dell'Arcivescovo;
3. per la designazione della terna: ogni consigliere indica sulla apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte; nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti;
4. risultano eletti i tre soci che hanno riportato la maggioranza richiesta ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio; la terna così composta viene consegnata all'Assistente Unitario per la consegna all'Arcivescovo, con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo componente la terna.

**“Allegato B
relativo alla procedura
della elezione del consiglio parrocchiale”**

1. Pur ribadendo il principio del diritto-dovere di ogni aderente di partecipare all’assemblea, per la continuità della vita dell’associazione l’assemblea elettiva è valida quando è presente la maggioranza degli aventi diritto.
2. I consiglieri da eleggere sono da 5 a 10 per le associazioni fino a 100 aderenti e da 10 a 20 per le associazioni che superano il numero di 100 aderenti.
3. Il Consiglio parrocchiale uscente stabilisce la data dell’assemblea e l’ordine del giorno con almeno 15 giorni prima della riunione, fissando il numero dei consiglieri da eleggere a norma del precedente numero; il presidente parrocchiale convoca gli aderenti inviando comunicazione personale scritta almeno 7 giorni prima, indicando l’ordine del giorno, la data e il luogo della riunione; l’avviso va inviato contestualmente alla presidenza diocesana.
4. L’assemblea parrocchiale elettiva è presieduta da un delegato della presidenza diocesana.
5. Nell’elezione del consiglio parrocchiale devono salvaguardarsi i seguenti principi:
 - a. tutti gli aderenti dell’associazione parrocchiale sono eleggibili a norma dell’art.5, comma 4, del presente Atto Normativo;
 - b. il voto è personale, segreto e non delegabile;
 - c. ogni aderente indica i nominativi di tutti le componenti (adulti uomini e donne, giovani uomini e donne, responsabili di fascia dell’ACR);
 - d. ogni aderente esprime la sua scelta indicando per ogni componente al massimo due nominativi di aderenti presenti nella lista o non inclusi in essa;
 - e. per ciascuna componente risultano eletti gli aderenti maggiormente suffragati sino a coprire il numero dei consiglieri da eleggere.
6. Possono essere proposti a incarichi di responsabilità associativa tutti coloro che al momento dell’elezione sono aderenti, hanno compiuto il 18 anno di età, hanno già maturato un’adeguata esperienza associativa, condividendo finalità, metodi e contenuti dello Statuto e del progetto formativo. Qualora l’Associazione parrocchiale, per il settore giovani, risulti avere solo iscritti giovanissimi, la loro rappresentanza in seno al consiglio parrocchiale compete ad un animatore maggiorenne, individuato dallo stesso consiglio.

Le associazioni parrocchiali con più di 100 aderenti, devono eleggere con scheda separata un ulteriore rappresentante in seno all’assemblea diocesana.
7. Nella sede in cui si svolge l’assemblea devono esporsi in modo visibile l’elenco alfabetico degli aderenti adulti e giovani; la copia dello Statuto e del Regolamento Nazionale di Attuazione; la copia dell’Atto Normativo Diocesano.
8. Dei lavori assembleari dovrà redigersi il verbale da inviare alla presidenza diocesana per la convalida degli atti di elezione e per la decisione inappellabile di eventuali contestazioni risultanti dal verbale; degli aderenti che hanno riportato voti il verbale dovrà indicare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, titolo di studio e professione.

**“Allegato C
relativo alla procedura
della elezione del consiglio diocesano”**

1. Le operazioni di rinnovo del consiglio diocesano vengono garantite da una commissione elettorale composta da tre aderenti, nominata dalla presidenza diocesana, e coadiuvata da collaboratori nominati dalla stessa commissione per lo svolgimento della consultazione, per l'immediato spoglio delle schede, la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale e la proclamazione dei consiglieri davanti all'assemblea a cura del presidente dell'assemblea stessa.
2. L'elezione avviene scegliendo gli aderenti, indicati in una lista composta da un massimo di 18 nominativi per componente: adulti uomini e donne, giovani uomini e donne, responsabili ACR.
3. Tale lista è così costituita:
 - n° 9 nominativi del settore Adulti
 - n° 9 nominativi del settore Giovani
 - n° 9 nominativi dell'articolazione ACR;
 - proposti dai rispettivi settori e articolazioni di appartenenza;
 - n° 9 nominativi del settore Adulti
 - n° 9 nominativi del settore Giovani
 - n° 9 nominativi dell'articolazione ACR
 - proposti dal Consiglio diocesano uscente su indicazione dei presidenti parrocchiali tramite il consigliere diocesano incaricato.Le indicazioni devono pervenire alla Presidenza diocesana almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea diocesana elettiva.
4. Eventuali contestazioni sono risolte con decisione inappellabile da parte della commissione elettorale e registrate nel verbale dell'assemblea.